

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 272

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 31/05/2017

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai seguenti Magistrati:

D.ssa Fausta Di Grazia Presidente - Estensore

D.ssa Giuseppina Maneggio Consigliere

D.ssa Giuseppina Maio Consigliere

Dott. Marco Smiroldo Consigliere

Dott. Giovanni Comite Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

Sull'appello in materia di pensioni, iscritto al n. **45935** del registro di Segreteria, proposto dal sig. **NAPPI** **Ciro** (c.f. NPPCR154C10I262A), nato a Santa Anastasia (NA) il 10/03/1954, residente in Milano, Via Domenico Millelire n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Milli (c.f. MLLMRN59A44H501S) – P.e.c. marina.milli@avvocato.pe.it, elettivamente domiciliato presso il Patronato ACLI in Roma, Via G. Marcora n. 18/20;

contro

l'INPDAP, ora **INPS** (ex art. 21 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 241 del 22/12/2011), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K) - P.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it; Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O) - P.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it dall'avv. Luigi Caliulo (c.f. CLLLGU54B09H703F) - P.e.c. avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it, con i quali è elettivamente domiciliato presso la propria Avvocatura Centrale sita in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

nonché

la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto p.t., domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Corso Monforte n. 31 – (che non risulta costituita nel presente grado di giudizio);

avverso

la sentenza n. 58/2013, depositata il 08/03/2013 e notificata il 22/04/2013, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia.

Visto l'atto d'appello iscritto al n. 45935 del registro di segreteria;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 aprile 2017, con l'assistenza della Segretaria sig.ra Lucia Bianco, il Presidente relatore dr.ssa Fausta Di Grazia, l'avv. Milli per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico, su delega orale dell'avv. Patteri, per l'Istituto appellante.

FATTO

1. Il sig. NAPPI **Ciro**, ex sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza

dal 01/05/2004, adiva la competente Corte dei conti impugnando il provvedimento emesso dall'INPS in data 05/09/2001, con il quale l'Ente previdenziale gli aveva contestato un'indebita percezione di € 12.355,16, poi ridotto ad € 9.595,94 (per effetto della successiva comunicazione del 17/11/2011) sul trattamento pensionistico di godimento, dal maggio 2004 all'agosto 2011.

2. Con sentenza n.58/2013, depositata il 08/03/2013, il G.U. delle Pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia rigettava il ricorso proposto.

3. Avverso la suddetta sentenza, con atto depositato il 18/07/2013 presso l'ufficio del ruolo generale di questa Corte, ha presentato appello il sig. NAPPI eccependo i seguenti motivi di gravame:

- erronea motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il G.U. ha più volte indicato il termine di 5 anni intercorso tra l'erogazione della pensione provvisoria e quella poi calcolata in definitiva, mentre il tempo intercorso tra il collocamento a riposo e la contestazione del credito è di ben 7 anni, ovvero periodo nel quale il ricorrente ha maturato la convinzione di percepire quanto effettivamente dovutogli.

Il primo Giudice, inoltre, non ha inquadrato la fattispecie all'esito della costituzione dell'INPS, non comprendendo che l'indebito era sorto dopo la riliquidazione della pensione determinata in via definitiva ed essendo stato contestato nel 2011 riguardava i ratei liquidati in via provvisoria per 6 anni (2004 – 2010);

- violazione di legge in tema di recupero del credito erariale, in quanto non sussistendo il dolo da parte del percettore trova applicazione l'art. 206 del T.U. (DPR 1092/73).

Assume l'appellante che Il G.U. ha erroneamente interpretato i consolidati principi giurisprudenziali afferenti alla normativa di settore.

Ribadisce che l'indebito nasce per l'inerzia dell'Amministrazione che ha violato il termine di 180 giorni, idoneo per ottenere la liquidazione della pensione definitiva, come fissato dalla circolare INPDAP n. 31/1999.

Rammenta la propria buona fede nella percezione delle somme oggetto di indebito e, al riguardo, cita la giurisprudenza di questa Corte a lui favorevole.

L'appellante, conclusivamente, chiede l'accoglimento del gravame e che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarato:

- che egli nulla deve essere restituire a titolo di conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva, a seguito della comunicazione dell'INPDAP del 24/10/2011;

- che egli ha diritto alla restituzione da parte dell'INPS di quanto già trattenuto mensilmente sulla sua pensione diretta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a seguito del credito vantato.

4. Con memoria difensiva, depositata il 31/08/2016 presso la Segreteria di questa Sezione, si è costituito l'INPS che ha confutato i motivi di gravame proposti, ritenendo corretta la sentenza impugnata.

Nel richiamare la giurisprudenza formatasi in materia di recupero del credito erariale, l'Ente previdenziale ha, conclusivamente, chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.

5. All'odierna pubblica udienza, il Presidente riferisce personalmente in merito allo stato degli atti.

L'avv. Milli insiste nei motivi d'appello e ne chiede l'accoglimento.

L'avv. Giannico reitera la richiesta di rigetto dell'appello, come da memoria depositata.

La causa passa in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato ed è meritevole di accoglimento.

1. Dalla disamina degli atti versati nella causa del presente giudizio, invero, emerge che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso statuendo che alla fattispecie non applicato l'art. 206, bensì l'art. 162 del medesimo D.P.R. n. 1092/1973, che prevede, all'art. 7, la possibilità per l'Ente previdenziale di calcolare la pensione in via definitiva procedendo al conguaglio con gli importi della pensione erogata in via provvisoria.

Il Giudice Unico non ha reputato eccessivamente lunghi i tempi entro i quali il sig. Nappi ha visto definire la sua pensione e, quindi, contestare il credito.

Il G.U. ha infatti statuito che: "Tuttavia, nel caso in esame il breve periodo trascorso (circa cinque anni) fra l'avversato provvedimento dell'I.N.P.D.AP. del 5 settembre 2011, che ha applicato il Decreto della Prefettura di Milano n. 101 del 22 maggio 2006, ed il precedente provvedimento dello stessa Prefettura n. 3065 del 2 giugno 2004, non consente di formare quel "legittimo affidamento" di cui si è detto."

Il credito, quindi, sarebbe scaturito quale differenza tra la pensione percepita in via provvisoria nel periodo 2004 – 2010, invero, in data 19/10/2010, con decreto della Prefettura di Milano n. 275/2010 sarebbe stata rideterminata la pensione in via definitiva, ne consegue che il Giudice Unico delle Pensioni ha travisato i fatti, per avere indicato più volte il termine di 5 anni, tra l'erogazione della pensione provvisoria e quella poi calcolata in via definitiva.

Ne discende che l'appello risulta fondato, in quanto il suddetto organo monocratico non ha correttamente potuto valutare, per mancato approfondimento del tempo intercorso, il principio della contemperanza degli interessi tra pensionato ed amministrazione previdenziale, con conseguente difetto di motivazione, da ciò discende, indubbiamente, la necessità del rinvio della causa al primo Giudice, per una nuova valutazione in fatto ed in diritto.

Il presente ricorso merita dunque accoglimento e la sentenza impugnata va annullata, con rinvio alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia.

2. Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Terza Sezione giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, **accoglie** l'appello iscritto al n. **45935** del registro di segreteria, proposto dal sig. NAPPI Ciro avverso la sentenza n. 58/2013 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia che, per l'effetto, è annullata, con rinvio degli atti al medesimo Giudice di primo grado affinché, in diversa composizione, si pronunci sul ricorso.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 aprile 2017.

IL PRESIDENTE

(F.to dott.ssa Fausta Di Grazia)

Depositata in Segreteria il 31-05-2017

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella

G. 45935 Sent. 272/2017